REGOLAMENTO (CE) N. 106/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 968/2002 e che porta a 88 011 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2], in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 [4], fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.

(2) Il regolamento (CE) n. 968/2002 della Commissione [5] ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 25 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito. Il Regno Unito ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 63 011 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 88 011 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

(3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 968/2002.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 968/2002 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 2*

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 88 011 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 88 011 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.
[4] GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.
[5] GU L 149 del 7.6.2002, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
North Yorkshire	7 522
Lincolnshire	23 800
Shropshire	9 746
West Sussex	14 945
York	18 844
Aberdeenshire	13 154»